

CXV.

TORNATA DEL 3 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche e varie altre concessioni del Governo — Approvazione degli articoli 21 e 22 coll'aggiunta a quest'ultimo proposta d'accordo tra l'Ufficio Centrale ed il R. Commissario, e degli articoli 23 al 26, soppresso il 24, non che dell'articolo 27 colle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale — votazione del progetto — Discussione sul progetto di legge concernente i conflitti di giurisdizione — Osservazione del Senatore Vigliani sull'articolo primo — Emendamento al detto articolo proposto dal Senatore De Ferrari (relatore) — Sotto emendamento al medesimo del Senatore Poggi, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Senatore Vigliani — Parole del Senatore Pinelli — Risposta del Senatore Vigliani — Considerazione del Senatore Alfieri, cui risponde il Senatore De Ferrari — Approvazione dell'articolo primo coi proposti emendamenti — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Adozione degli articoli 2 al 5 e dell'intero progetto.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Commissario Regio Duchoquè; più tardi intervengono eziandio il Ministro degli affari esteri ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si darà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge una lettera del Senatore Bellelli, colla quale chiede per motivi di salute un congedo che gli è dal Senato accordato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il signor Tommaso Torteroli di alcuni esemplari d'un suo opuscolo col titolo: *La lapide di Redeponti, Memoria storica della città di Savona*;

Il dottore Niccola Perla medico ordinario del manicomio d'Aversa, del primo volume d'una sua opera intitolata: *I Linguisti*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER UNA TASSA  
SULLE INVESTITURE ECCLESIASTICHE  
ED ALTRE CONCESSIONI DEL GOVERNO.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo.

Ieri la discussione è rimasta al titolo 5, essendosi votato l'articolo 20 dell'antica numerazione.

Continuerò la lettura degli articoli successivi:

TITOLO V.

*Del pagamento della tassa.*

« Art. 21. Ad eccezione delle tasse stabilite nell'articolo 2 e nell'articolo 8, titolo IV, le altre tasse dovute per provvedimenti contemplati dalla presente legge devono pagarsi prima che il documento relativo sia consegnato agli interessati.

« Il documento di concessione sarà a cura del Ministero o dell'autorità che lo ha promosso od emanato, trasmesso all'ufficio di registro della provincia in cui dimorano gl'interessati, affinché per mezzo dell'ufficio di registro del distretto venga riscossa la tassa dovuta contro consegna del documento medesimo. »

Metto ai voti l'art. 21 nella conformità testè letta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Leggerò l'art. 22 (V. *Infra*).

Il signor Commissario Regio mi fece avvertito che d'accordo coll'ufficio centrale proporrebbe a quest'articolo un'aggiunta che verrebbe dopo l'alinea primo, concepita in questi termini:

« Cogli stessi mezzi e nei modi medesimi sarà attivata la riscossione delle tasse e soprattasse per la presa di possesso dei beneficj.

Rileggerò l'articolo intero prima di metterlo ai voti :

« Art. 22. Liquidata la tassa, l'ufficio di registro partecipa immediatamente per iscritto agli interessati col mezzo del Sindaco del Comune della loro dimora l'emanazione del provvedimento e l'ammontare della relativa tassa.

« Qualora, entro il termine di un anno dalla data della partecipazione, la tassa non venga soddisfatta, l'ufficio di registro provvederà per l'esazione della medesima nei modi e coi mezzi stabiliti per la riscossione delle tasse di registro.

« Cogli stessi mezzi e nei modi medesimi sarà attivata la riscossione della tassa e sopratassa per la presa di possesso dei beneficj.

(Approvato).

« Art. 23. L'emanazione del provvedimento dà per se stesso diritto alle finanze di esigere la tassa, sempre quando ha luogo dietro domanda del concessionario. »

(Approvato).

L'articolo 24 rimarrebbe soppresso d'accordo tra l'ufficio centrale ed il Commissario Regio.

« Art. 25. La tassa sulle concessioni delle pensioni ed assegni contemplati dall'art. 14 sarà riscossa mediante ritenuta mensile sulla pensione od annuo assegno. »

(Approvato)

#### TITOLO VI.

##### *Prescrizione delle tasse, sopratasse e disposizioni generali.*

Art. 26. Vi ha prescrizione:

« 1. Dopo due anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento o di restituzione di tasse o sopratasse già pagate;

« 2. Dopo dieci anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile la tassa per la domanda di tasse o sopratasse dovute in tutti gli altri casi. »

Chi approva sorga.

(Approvato).

Ora viene l'articolo 27 ultimo del progetto, del quale darò lettura. (*V. infra*).

Senatore **Gioia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Gioia**, *Relatore*. Pare all'ufficio centrale necessaria una leggiera mutazione a quest'articolo. In esso è detto:

« La presente legge andrà in vigore col 1 aprile 1862... »

È evidente che qui a buon conto bisogna sostituire un altro termine poichè il 1 di aprile è già trascorso; si proporrebbe di dire: Andrà in vigore nel decimo giorno da quello della sua inserzione nella raccolta delle leggi. »

Segue l'articolo stesso, dicendo: « e dallo stesso giorno s'intendono abrogate le disposizioni vigenti in qualunque provincia del Regno in materia di tasse relative ad investiture o concessioni del Governo contemplate dalla medesima. »

Dietro le mutazioni operate nel progetto di legge, non è più esatto parlare d'investiture, *contemplate dalla medesima*. Bisogna cercare un'altra formula che esprima esattamente quello che si vuol dire.

Si vuol dire che con questa legge tutte le altre tasse che potessero ancora esistere, riguardanti concessioni governative o investiture s'intendono abolite. E per questo fine l'ufficio centrale proporrebbe di modificare tutto l'articolo nei seguenti termini :

« La presente legge andrà in vigore dal decimo giorno da quello della sua inserzione nella raccolta delle leggi e dallo stesso giorno s'intenderanno abrogate tutte le tasse che per titolo d'investiture o per concessione di Governo si riferissero alle materie in essa contemplate. »

**Presidente**. Questa redazione è seguita d'accordo col Regio Commissario ?

**Commissario Regio**. Siamo d'accordo.

**Presidente**. Leggo l'articolo ultimo della legge secondo l'ultima redazione.

« La presente legge andrà in vigore nel decimo giorno da quello della sua inserzione nella raccolta delle leggi... »

Non sarebbe più conveniente dire *degli Atti del Governo* ?

**Commissario Regio**. Sì. Questa è la formula consacrata dalla legge.

Senatore **Gioia**, *Relatore*. Sta anche meglio la proposta dizione perchè così si evita la ripetizione della parola *legge*.

**Presidente**. Rileggo l'articolo.

« La presente legge andrà in vigore nel decimo giorno da quello della sua inserzione nella raccolta degli Atti del Governo e dallo stesso giorno s'intenderanno abrogate tutte le tasse, che per titolo d'investiture o per concessione di Governo, si riferissero alle materie in essa contemplate. »

Metto ai voti l'articolo nella conformità testè letta.

(Approvato).

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto. (Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione :

Votanti . . .	85
Voti favorevoli . . .	69
Contrarii . . .	16

(Il Senato approva).

#### DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I CONFLITTI DI GIURISDIZIONE.

(*V. atti del Senato N. 134*).

**Presidente**. Viene ora secondo l'ordine del giorno in discussione il progetto relativo ai conflitti di giurisdizione.

Ho fatto pregare il signor Ministro di grazia e giustizia di venire, perchè questo progetto non potrebbe

forse discutersi senza che egli vi sia presente; non ebbero ancora risposta, ma siccome è già stato avvertito ieri l'altro e ieri, non dubito che sia per giungere a momenti.

Se non c'è osservazione si sospenderà la seduta per alcuni momenti:

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

(In questo frattempo giunge il Ministro degli affari esteri).

**Presidente.** Leggo il progetto del Ministero.

**Art. 1.**

« I conflitti di giurisdizione saranno sciolti con Decreto Reale se si eleveranno:

« 1. Fra due o più Corti di Cassazione o Corti supreme di giustizia o Corti di revisione;

« 2. Fra il Tribunale di terza istanza di Lombardia e la Corte di Cassazione di Firenze o le accennate Corti supreme di giustizia e di revisione;

« 3. Fra due o più Corti d'Appello o di Assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi;

« 4. O fra altro di essi Magistrati supremi e Corti di Appello o d'Assisie, Tribunali o Giudici che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione.

« Il Pubblico Ministero nei conflitti in materia penale, e la parte più diligente in ogni specie di conflitto trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della causa al Ministro di grazia e giustizia: il Decreto Reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato. »

**Art. 2.**

Se in materia penale sorga conflitto fra due o più Tribunali marittimi, o fra Tribunali militari e marittimi, o fra un Tribunale militare o marittimo e un Giudice, Tribunale e Magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di Cassazione sedente in Milano.

**Art. 3.**

« Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace da Tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in Cassazione per incompetenza o per eccesso di potere: la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di Cassazione sedente in Milano.

**Art. 4.**

« Per l'esecuzione dell'art. 3 della presente legge i ricorsi in Cassazione dovranno farsi osservando le forme prescritte in simile materia dal capo I, tit. 10, lib. 2 del Codice di procedura penale del 1859, che s'intenderà a questi effetti esteso anco alle province ove il detto Codice non è ancora in vigore. »

L'ufficio centrale ha proposto due emendamenti: l'uno all'articolo 1 e l'altro all'articolo 4 in loro riforma.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola la terrò per chiusa e passerò alla lettura degli articoli e degli emendamenti.

Art. 1 del progetto ministeriale (V. sopra).

L'ufficio centrale ha fatto a questo articolo un emendamento, il quale si compone di due articoli, di cui darò lettura.

**Art. 1.**

« Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione, che sorgessero:

« 1. Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti di revisione e Tribunale supremo di guerra;

« 2. Fra uno di essi Magistrati supremi e una o più Corti d'appello o di Assisie, Tribunali o Giudici, che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, o fra due o più Corti d'appello o d'Assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi.

« La parte più diligente o il pubblico Ministero allorchè è parte in causa trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della stessa causa al Ministro di grazia e giustizia: il decreto reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato. »

**Art. 2.**

« Nei conflitti che si elevarono fra Corti d'appello, Tribunali o Giudici di Lombardia e Corti d'appello, Tribunali o Giudici delle altre province soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dall'art. 22 della legge del 27 marzo 1862 sullo ordinamento giudiziario in Lombardia. »

La discussione è aperta sull'articolo primo.

**Ministro degli Esteri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro degli Esteri.** Sono dolente che il Presidente del consiglio, ministro interinale di grazia e giustizia, sia trattenuto alla Camera dei Deputati, così che non potrebbe egli intervenire che fra qualche tempo: tuttavia, stante che le variazioni introdotte dall'ufficio centrale non intaccano la sostanza della legge, e non sono che variazioni, oserei quasi dire, di forma, credo essere in grado di potere, a nome del Ministero, accettare le variazioni proposte dall'ufficio centrale.

**Presidente.** Mi viene riferito in questo momento che l'onorevolissimo Presidente del consiglio sarà in Senato fra breve: se il Senato lo stima, si soprassederà per alcuni momenti ancora in attesa del suo arrivo.

(La seduta è ripresa dopo 15 minuti).

Il signor relatore dell'ufficio centrale non ha cognizione delle intenzioni del Ministero rispetto a questo emendamento?

**Senatore De Ferrari, Relatore.** Nessuna.

**Presidente.** Se non ci sono osservazioni sull'emendamento proposto dall'ufficio centrale all'art. 1, lo metterò ai voti.

**Senatore Vigilanti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigilanti.** Mi propongo di sottomettere al Senato una semplice osservazione sulla redazione del numero 1 dell'articolo 1. In questo numero 1 è detto che saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giu-

risdizione che sorgessero fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti di revisione e Tribunale supremo di guerra.

Alla lettura di questo numero ognuno penserebbe che esista ancora in Italia qualche Corte di revisione. Ora infatti non esiste. Vi era una Corte di revisione in Parma e in Modena, ed esisteva pure a Bologna una Corte che, sovrane fosse detta di cassazione, aveva propriamente i caratteri di una Corte di revisione. Il numero 1 allude particolarmente a quelle Corti di revisione le quali hanno cessato di esistere coll'introduzione del nuovo ordinamento giudiziario in quelle province aggregate.

Non esistendo più propriamente Corti di revisione, non mi pare che sia rigorosamente propria la menzione che se ne farebbe nominativamente in questo numero 1, e quindi crederci che fosse più conveniente e più esatto il surrogare alla menzione delle Corti di revisione quella delle Corti di appello, le quali sono state investite della cognizione delle istanze di revisione che si trovavano pendenti avanti alle cessate Corti di revisione nel momento della loro cessazione. Le Corti d'appello di Bologna e di Parma sono quelle a cui viene deferita la cognizione delle istanze di revisione che erano pendenti all'epoca che ho indicato; quindi a me parrebbe più esatto che si faccia menzione in questo numero delle Corti d'appello che ho indicato.

Spero che l'ufficio centrale vorrà apprezzare questa osservazione e non discordare dalla mia opinione, nel qual caso io mi intenderei facilmente circa il modo di rettificare questa redazione.

Senatore **De Ferrari, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De Ferrari, Relatore.** L'ufficio centrale non reputò necessario di cangiare la denominazione di Corti di revisione adoperata dal Governo, in quella di Corti d'appello, ed eccone le ragioni.

Niuno vorrà negare che il conoscere delle cause di cui negli articoli 9 e 10 della legge 26 novembre 1860 sia devoluto alle Corti d'appello dell'Emilia. Ma si tratta forse di cause d'appello? Quei Giudici pronuncieranno forse come Corti d'appello?

No o Signori.

Le Corti d'appello non possono giudicare che in via d'appello e dalle sentenze dei Tribunali del Circondario o dei Tribunali Consolari; il procedimento d'appello concede ampia facoltà di nuove prove, le sentenze delle Corti d'appello sono sottoposte alla censura della Corte di Cassazione.

Nel caso invece degli articoli 9 e 10 sopra indicati non si tratta più di un giudizio d'appello, ma bensì di revisione. Le nuove prove o sono vietate o ristrette in angusti confini; il procedimento è sostanzialmente diverso; la Corte deve essere composta di un numero maggiore di giudici, non cade in esame un giudicato di Tribunale di circondario o consolare, ma di Corte

d'appello, di Corte sovrana, un giudicato inappellabile; la nuova decisione non può essere deferita in cassazione, perchè non è sentenza d'appello, ma di revisione.

Dopo ciò egli è chiaro, che se si mira alle persone dei giudici che compongono la Corte, essi sono consiglieri d'appello, ma se si pone mente alla sostanza del giudizio, al procedimento, agli effetti del giudicato, quei consiglieri d'appello si trasmutano in consiglieri e in Corte di revisione. Tuttavia se la denominazione di Corte di revisione non sembra pienamente esatta o non piace, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di cangiarla. Concorde nel concetto coll'onorevole Senatore **Vigliani**, sarebbe inutile il disputare sulle parole. L'ufficio centrale proporrebbe quindi il seguente cambiamento al paragrafo primo:

« Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello allorché adempiono le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale supremo di guerra. »

Senatore **Poggi.** Domanderei di aggiungere alla proposta dell'ufficio centrale « Corti d'appello dell'Emilia.

Senatore **De Ferrari, Relatore.** Non vi sono che quelle dell'Emilia le quali possano costituirsi in Corte di revisione a mente della legge del 1860.

Senatore **Poggi.** Appunto per...

**Presidente.** Domandi la parola, non interrompa.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Appunto per chiarire che questa aggiunta si riferisce ai Tribunali dell'Emilia, dove solamente si verifica il caso di una Corte d'appello che siede come Corte di revisione.

Dal momento che si vuole una locuzione più circostanziata mi parrebbe conveniente di precisare quali sono questi Tribunali, perchè le altre Corti non esercitano e non possono esercitare quelle funzioni. Quindi parmi che coll'aggiunta delle parole dell'Emilia venga a comprendersi abbastanza il motivo per cui la missione di fare l'ufficio di Corti di revisione in alcuni casi è esclusivamente devoluta alle Corti d'appello dell'Emilia.

Senatore **De Ferrari, Relatore.** L'ufficio centrale accetta anche questa modificazione.

**Presidente.** L'alinea sarebbe adunque così concepito:

« Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia allorché adempiono le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale supremo di guerra. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Ringrazio primieramente l'onorevole relatore dell'ufficio centrale della benigna accoglienza che gli è piaciuto di fare alla mia osservazione. Non dubitavo che l'eminente giureconsulto avrebbe voluto apprezzare un'osservazione che mi pareva derivare

da una ragione evidente, dallo stato attuale delle cose circa la magistratura dell'Emilia. Apprezzo poi particolarmente la variante che è stata introdotta dall'onorevole senatore Poggi, in quanto credo che questa potrà anche ovviare a qualche suscettività che potrebbe derivare dalla divisione in cui si trova la Corte d'appello di Parma, di cui una parte siede a Parma e l'altra a Modena.

Così la locuzione proposta comprenderà certamente le due parti di quella Corte.

Come è stato ben detto, non può avere questa parte della legge applicazione che all'Emilia.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Temo che la locuzione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani e consentita dal relatore dell'ufficio centrale non tolga ancora ogni dubbio che potrebbe nascere dal veder che qui si parla di Corti di appello; in quanto se non cado in errore, le cause le quali potevano giudicarsi dalle Corti d'appello dell'Emilia in via di revisione non furono che quelle che si presentarono in un dato periodo; ma è per lo meno cosa dubbia se questa facoltà sia ancora attribuita alle Corti d'appello dell'Emilia.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Il senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Nel fare le mie osservazioni, ho detto che la facoltà di giudicare in via di revisione deferita alle Corti d'appello di Parma e di Bologna era limitata a quelle istanze di revisione che pendevano avanti alle soppresse Corti di revisione. Siccome importava di provvedere alla spedizione di quelle cause, il legislatore ha fatto questo ragionamento: nelle istanze di revisione vi devono essere due elementi, l'uno di cassazione l'altro di merito; quanto alla parte che toccava i motivi di cassazione il legislatore l'ha deferita immediatamente alla Cassazione di Milano; quanto alle parti che consistevano nel merito, oppure quanto a quelle istanze che erano miste di merito e di motivi di cassazione il legislatore le ha riservate alle Corti d'appello come succedanea in qualche modo alle Corti di revisione che venivano soppresse.

Quindi il Senato comprende che questa attribuzione è puramente transitoria, limitata a quelle istanze che erano pendenti alla soppressione delle Corti di revisione, e che, esaurite quelle cause, le Corti d'appello dell'Emilia non saranno più che pure e semplici Corti d'appello come tutte le altre dello Stato.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente** Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Pare a me che appunto perchè quest'attribuzione è tutta transitoria, non si dovrebbe nella legge introdurre un'espressione che avesse l'apparenza di cosa duratura; e forse si potrebbe, meglio che accennando esplicitamente all'Emilia, indicare il decreto che ha attribuito questa facoltà alle Corti d'appello di Parma e Modena.

Invece di dire *dell'Emilia* si direbbe « che a termini degli articoli 9 e 10 del decreto rammentato dall'onorevole relatore, fanno le funzioni delle Corti di revisione. » Così, mi pare, l'espressione risponderebbe meglio al carattere transitorio che ha questa legge.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*. Prego l'onorevole Senatore Alfieri, e prego il Senato ad osservare che tutte le disposizioni di questa legge sono meramente transitorie, e che abbiano questa natura, risulta dal tenore degli articoli. Il Governo nel presentare il progetto lo dichiarò provvisorio, l'ufficio centrale nell'accettarlo con lievi modificazioni di redazione lo proclamò egualmente provvisorio: quindi non crederei che sia necessario di correggere la redazione dell'articolo 1 quale era proposta dal Governo, e quale in sostanza è accettata dall'ufficio centrale per far menzione della legge del 26 novembre 1860.

Questa legge è indicata sia nella relazione fatta dal Governo, sia in quella fatta dall'ufficio centrale, è sostanzialmente indicata dalla natura stessa delle disposizioni, perchè quando si dice: *alle Corti d'appello dell'Emilia allorchè adempiono alle funzioni di Corte di revisione*, qualunque persona non estranea alla giurisprudenza conosce che si tratta dell'applicazione....

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **De Ferrari**, *Relatore*.... degli art. 9 e 10 della legge del 26 novembre 1860. Se mancasse questa legge, quest'alinea del progetto sarebbe assolutamente inutile.

**Presidente**. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Il dubbio si potrebbe chiarire meglio se invece di dire, le Corti d'appello dell'Emilia *allorchè adempiono*, si dicesse *anche adempiranno*: allora si comprenderebbe meglio che questa disposizione è solamente transitoria, e che essa non sarà duratura che per un anno presso a poco e nulla più. Ma me ne rimetto poi all'ufficio centrale.

**Presidente**. Non essendovi altra proposizione formale fuorchè quella concordata tra il Relatore dell'ufficio centrale ed il Senatore Vigliani, e dapprima anche col Senatore Poggi, così a questa io mi atterro per porla ai voti, mettendo ai voti ad un tempo l'articolo stesso parte per parte.

• Art. 1.

« Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione, che sorgessero:

« 1. Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia allorchè adempiono le funzioni di Tribunale di revisione, e Tribunale supremo di guerra. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, proposta in via d'emendamento dell'ufficio centrale sorga.

(Approvato).

Passo alla seconda parte.

« 2. Fra uno di essi Magistrati supremi e una o più Corti di appello o di assisie, Tribunali o Giudici, che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, o fra due o più Corti di appello o d'assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Passo all'ultima parte dello stesso articolo.

« La parte più diligente o il Pubblico ministero allorchè è parte in causa trasmetteranno gli atti, sentenze o documenti della stessa causa al Ministro di grazia e giustizia: il decreto reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero art. 1 secondo l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'articolo secondo proposto dall'ufficio centrale di cui dò nuova lettura.

(In questo punto entra nell'aula il Presidente del Consiglio).

« Per i conflitti che si elevassero fra Corti d'appello, Tribunali o Giudici di Lombardia e Corti d'appello, Tribunali o Giudici delle altre province soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dall'art. 22 della legge del 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia. »

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio.** Io non ho alcuna difficoltà di accettare quest'articolo che viene proposto dall'ufficio centrale, il quale d'altronde non fa che meglio chiarire l'articolo 1.

**Presidente.** A fronte di questa dichiarazione, chi approva l'articolo 2 testè letto voglia sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 2 del progetto del Ministero, il quale diventa 3 perchè si è dall'ufficio centrale introdotto l'articolo 2 testè approvato.

### Art. 3.

« Se in materia penale sorga conflitto fra due o più Tribunali marittimi, o fra Tribunali militari e marittimi, o fra un Tribunale militare o marittimo e un Giudice,

Tribunale o Magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di Cassazione sedente in Milano. »

Se non si domanda la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Articolo 4 che corrisponde al terzo del progetto ministeriale.

« Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace da Tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in Cassazione per incompetenza o per eccesso di potere: la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di Cassazione sedente in Milano. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Viene ora l'articolo 5 del progetto dell'ufficio centrale che corrisponde al 4 del progetto ministeriale, e ne dò lettura.

### Art. 5.

« Per l'esecuzione dell'art. 4 della presente legge i ricorsi in Cassazione dovranno farsi osservando le disposizioni del cap. I, tit. 10, lib. 2 del Codice di procedura penale del 1859; questo capo sarà a tali effetti esteso anco alle province ove il detto Codice non è ancora in vigore e vi sarà pubblicato. »

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Si procederà allo squittinio segreto.

Domani, se non ci sono osservazioni in contrario, il Senato sarebbe convocato alle due in adunanza pubblica.

Si porterà in discussione: 1° la legge per l'istituzione di scuole normali, stata ieri interrotta, della quale domani saranno distribuiti gli emendamenti formulatisi di accordo tra l'ufficio centrale ed il signor Ministro della pubblica istruzione, stampati.

2. Il progetto di legge relativo ad una nuova proroga dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle province dell'Emilia, ove sia possibile, giacchè mi vien detto che su questo progetto, già decretato d'urgenza, resta ancora qualche difficoltà da sciogliere.

Si passa ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Votanti . . . 86

Voti favorevoli . . . 84

Contrari . . . 2

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 1/4.)